



Sentenza

n. 102/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Primo
Referendario, dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di
Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **62893** del registro di Segreteria,
introdotto con ricorso depositato in data 24 novembre 2022 e
proposto dal Sig. - (C.F. -), nato a - e residente in -, rappresentato
e difeso dall'Avv. Tommaso Montorsi del Foro di Modena (C.F.
MNTTMS77E22B819A – indirizzo PEC per le comunicazioni
tommaso.montorsi@ordineavvmodena.it), presso il cui Studio in
Modena, Via Cesare Battisti n. 5 è elettivamente domiciliato,
come da procura in atti;

contro

- **INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep.
n. 37875/7313 del 22 marzo 2024 del notaio Roberto Fantini di
Roma, depositata presso la Segreteria di questa Sezione, dagli
Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, con i
medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell'art.
28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 22 maggio 2024 - celebrata con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta Sieni – l'Avv. Tommaso Montorsi per il ricorrente e l'Avv. Antonella Francesca Micheli per INPS.

PREMESSO IN FATTO

I. Con ricorso depositato in data 24 novembre 2022 il Sig. - adiva questo Giudice delle pensioni, rassegnando le seguenti conclusioni:

“- annullare il trattamento pensionistico attribuito al ricorrente con determina di pensione nr. SI1032022000184, iscrizione n. 50344969, emessa dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione provinciale di Siena, nella parte in cui non prevede l'applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione del servizio;

- accertare il diritto del ricorrente alla rideterminazione, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997 e del 2% dal 01.01.1998 alla cessazione del servizio, con applicazione di ogni beneficio economico che l'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede a partire dal comma 1, avendo militato dalla data del 01.06.1979 e fino al 30.12.2017 nella categoria dei Sottufficiali

dei Carabinieri, e con riconoscimento delle somme arretrate indebitamente non corrisposte, con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;

- condannare l'amministrazione intimata alla conseguente rideterminazione e/o riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente e al riconoscimento delle somme arretrate indebitamente non corrisposte, con rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

In via istruttoria, si chiede che, come avvenuto in casi identici, venga ordinato all'INPS di fornire chiarimenti evidenziando se il ricorrente, qualora non fosse transitato nella qualifica superiore, avrebbe goduto di un trattamento pensionistico più favorevole, quantificandone così l'effettivo ammontare (si vedano, in questo preciso senso: ordinanza n. 12/2022 della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Molise; ordinanza n. 11/2022 della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna; ordinanza a verbale del 27.05.2022 della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana – all.ti 17-18-19).

In subordine, sempre in via istruttoria, se ritenuto necessario, si chiede che venga disposta C.T.U. al fine di determinare gli importi spettanti al ricorrente sulla scorta del petitum di cui alle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti per legge.”

II. In data 11 maggio 2023 si costituiva in giudizio INPS, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con ampie citazioni giurisprudenziali a sostegno delle predette conclusioni.

III. In data 15 maggio 2023 il ricorrente depositava una memoria con richiami della giurisprudenza più recente a sostegno della propria tesi.

IV. All'udienza pubblica del 1 giugno 2023, questo Giudice, in via preliminare, evidenziava di ritenere necessario disporre incombenti istruttori per verificare la ricorrenza in concreto delle condizioni della clausola di salvaguardia *ex art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973*. Pertanto, invitava le parti a soffermarsi nella discussione sugli elementi ritenuti necessari ai fini dell'eventuale approfondimento istruttorio.

Le parti si riportavano alle proprie difese in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. In particolare, l'INPS si opponeva ad eventuale supplemento istruttorio richiesto.

IV. Con l'ordinanza n. 37/2023 del 27 giugno 2023 questo Giudice disponeva gli approfondimenti istruttori necessari per la verifica dell'attendibilità delle simulazioni di calcolo allegate al ricorso introduttivo e, quindi, della ricorrenza dei presupposti di fatto per l'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui all'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973, in relazione a due punti specifici:

- se la promozione nel ruolo di ufficiali conseguita dal ricorrente

dal 31 dicembre 2017 abbia determinato un aumento della retribuzione pensionabile;

- se il ricorrente, qualora non fosse transitato nel ruolo di ufficiali, avrebbe goduto di un trattamento pensionistico più favorevole.

A tal fine, questo Giudice ordinava al Centro Nazionale Amministrativo (di seguito, il “CNA”) dell’Arma dei Carabinieri di depositare una relazione con i pertinenti allegati sulla carriera del ricorrente, evidenziando se il grado di ufficiale acquisito dallo stesso il 31 dicembre 2017 abbia determinato un aumento della retribuzione e come la stessa sia stata computata ai fini pensionistici nel calcolo delle diverse quote retributive della pensione (A, B1 e B2), predisponendo altresì un’ipotesi di calcolo della base pensionistica del ricorrente, qualora avesse proseguito il servizio nel ruolo di sottufficiale, assegnando a tal fine il termine entro il 1 settembre 2023.

La medesima ordinanza chiedeva all’INPS di depositare, entro il termine del 16 ottobre 2023, una relazione, con i pertinenti allegati, con le seguenti ipotesi di calcolo:

1) il trattamento pensionistico che sarebbe spettato al ricorrente, qualora avesse proseguito il servizio nel ruolo di sottufficiale, in base ai dati contenuti nella relazione del CNA dell’Arma dei Carabinieri, quantificandone l’effettivo ammontare spettante considerando il sistema del doppio calcolo ex art. 1, co. 707, della l. n. 190/2014;

2) il trattamento pensionistico spettante al ricorrente tenuto conto del computo nelle diverse quote retributive della pensione dell'aumento dell'ultima retribuzione dopo il passaggio al grado superiore, con l'applicazione dell'aliquota dell'1,8% su intera quota B.

L'ordinanza autorizzava, altresì, le parti allo scambio di memorie di replica, fissando la nuova udienza di trattazione per il giorno 15 dicembre 2023.

VI. In data 29 agosto 2023, il CNA dell'Arma dei Carabinieri depositava la relazione esplicativa in ottemperanza all'ordinanza n. 37/2023, corredata dalla documentazione con alcuni prospetti di calcolo.

In particolare, dalla predetta relazione risultava che il trattamento stipendiale del ricorrente all'atto del congedo con il grado di Tenente era pari a euro 42.212,81, mentre il trattamento stipendiale virtualmente spettante al congedo qualora il medesimo avesse proseguito il servizio nel ruolo Ispettori (già Sottufficiali) risultava pari a euro 41.915,73.

VII. In data 10 novembre 2023 il Sig. - depositava la memoria autorizzata in cui, dopo aver preso atto dell'avvenuto deposito da parte del CNA dell'Arma dei Carabinieri della relazione con tutti i dati economici necessari per il calcolo simulato della pensione nell'ipotesi in cui il ricorrente avesse proseguito il servizio, fino al congedo, nel ruolo di Sottufficiale, rappresentava il mancato deposito da parte dell'INPS delle simulazioni di calcolo indicate

nell'ordinanza n. 37/2023.

Nel merito, il ricorrente evidenziava che solo la promozione a Tenente aveva comportato una maggiore retribuzione, con un aumento minimo di euro 297,08 lordi annui (di cui l'interessato aveva peraltro usufruito per soli 25 giorni nel 2019, mentre *“nel 2018 per compensare il parametro stipendiale inferiore [corrispondente al grado di Sottotenente rispetto a quello precedente di Luogotenente carica speciale] è stato concesso l'Assegno Personale”*) *“che si traducono in 113,78 euro annui lordi di pensione in quota “A”, considerata l'inconsistenza nella retribuzione media per il calcolo della quota “B” (297,08 x 25/3600 = 2,06 euro in più)”*.

VIII. In data 5 dicembre 2023 INPS depositava la memoria autorizzata per rappresentare di non aver provveduto nei termini assegnati all'elaborazione dei calcoli a causa di *“un mero disguido”*, chiedendo pertanto un *“rinvio della discussione con l'assegnazione di nuovi termini all'INPS per l'elaborazione dei conteggi, così come chiesti dalla Corte e conseguenti termini per il deposito di memorie al ricorrente e all'INPS per repliche”*.

IX. All'udienza pubblica del 15 dicembre 2023, questo Giudice rilevava che tale udienza era destinata alla discussione sugli esiti degli incumbenti istruttori disposti dall'ordinanza n. 37/2023 al fine di verificare la ricorrenza in concreto delle condizioni della clausola di salvaguardia ex art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973. In particolare, erano disposti due incumbenti

istruttori: la redazione a cura del CNA dell'Arma dei Carabinieri di una relazione con i dati sulla carriera del ricorrente, regolarmente depositata agli atti, e la redazione da parte dell'INPS di una relazione con le ipotesi alternative di calcolo del trattamento pensionistico del Sig. -, da sottoporre al contraddittorio con la difesa del ricorrente.

A tale riguardo, il Giudice rilevava, altresì, che nella memoria del 5 dicembre 2023 l'INPS chiedeva il rinvio della trattazione per poter procedere al deposito della prescritta relazione, mentre nella memoria autorizzata del 10 novembre 2023 la difesa del ricorrente chiedeva la reiterazione dell'ordine all'INPS di depositare la predetta relazione *“in via subordinata, qualora la Corte lo ritenesse opportuno”*.

L'Avv. Montorsi per il ricorrente insisteva, in via principale, per l'accoglimento della domanda, sul presupposto della completezza dell'istruttoria e della semplicità dell'esecuzione dei calcoli rimanenti. In via subordinata, non si opponeva ad un eventuale rinvio per il rinnovo degli incombenti istruttori, se ritenuti dal Giudice indispensabili ai fini della decisione.

L'Avv. Micheli per l'INPS rappresentava l'interesse dell'Istituto previdenziale ad ottemperare all'ordinanza istruttoria, insistendo pertanto per il rinnovo dei termini per i relativi incombenti.

All'esito della discussione, con ordinanza a verbale, ritenuto indispensabile il pieno espletamento degli incombenti istruttori disposti, questo Giudice rinviava la trattazione del giudizio

all'udienza del 22 maggio 2024, assegnando alle parti i nuovi termini per il deposito della relazione e lo scambio di memorie di replica.

X. In data 28 febbraio 2024 l'INPS depositava una relazione amministrativa e tre fogli di calcolo, riferiti alle ipotesi di *“trattamento che sarebbe spettato qualora avesse proseguito nel ruolo di sottufficiale”* – pari a euro 53.307,81 (foglio 1), *“trattamento che sarebbe spettato qualora avesse proseguito nel ruolo di sottufficiale considerando il sistema del doppio calcolo ex art. 1 co. 707 Legge 190/2014”* – pari a euro 53.532,09 (foglio 2) e *“trattamento spettante con il passaggio al ruolo di ufficiale”* – pari a euro 48.104,61 (foglio 3).

XI. In data 3 aprile 2024 il ricorrente depositava la memoria autorizzata in cui argomentava per la sussistenza dei presupposti di applicazione della clausola di salvaguardia dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto la differenza dei coefficienti premiali di rendimento previsti per i ruoli di sottufficiali e ufficiali portava ad una differenza dell'importo della pensione pari ad oltre 5.000 euro, come comprovato anche dai prospetti di calcolo prodotti da INPS in esecuzione dell'ordinanza n. 37/2023.

Inoltre, il ricorrente evidenziava che si trattava di una problematica di interesse generale per tutti i sottufficiali inquadrati a fine carriera nel neo-istituito ruolo straordinario ad esaurimento di Ufficiali dell'Arma di Carabinieri ex art. 2212-

terdecies del C.O.M., a causa della diversa attribuzione della percentuale di maturazione dei coefficienti pensionistici nel sistema pensionistico retributivo.

XII. Con memoria autorizzata del 6 maggio 2024, l'INPS insisteva per il rigetto della domanda e la conferma della correttezza del provvedimento della liquidazione del trattamento pensionistico del Sig. -, richiamandosi anche alla sentenza n. 32/2023 della Sezione d'Appello Sicilia della Corte dei conti.

XIII. All'udienza pubblica del 22 maggio 2024, questo Giudice chiedeva alcuni chiarimenti sulle modalità di calcolo contenuti nei prospetti depositati dall'INPS.

L'Avv. Montorsi per il ricorrente e l'Avv. Micheli per INPS si riportavano ai documenti ed insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il concorso ex art. 2212-terdecies, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 per promozione nel ruolo straordinario ad esaurimento degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e le conseguenze sul trattamento pensionistico dei vincitori.

Il Sig. - è risultato tra i 162 vincitori del primo concorso, per soli titoli, riservato al personale del ruolo Ispettori (già Sottufficiali) dell'Arma dei Carabinieri, per la promozione nel ruolo straordinario ad esaurimento degli Ufficiali, istituito dall'art. 2212-terdecies del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) - introdotto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del d.lgs. n.

95/2017 – “[a]l fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri”.

La promozione del Sig. - nel ruolo di Ufficiali è avvenuta con decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2017, circa un anno prima del collocamento in congedo per raggiunti limiti d'età (60 anni compiuti il 25 gennaio 2019, mentre il trattamento pensionistico è stato riconosciuto con decorrenza dal 10 febbraio 2019).

Inoltre, è utile evidenziare sin dall'inizio che – come risulta dalla relazione del CNA dell'Arma dei Carabinieri depositata in data 29 agosto 2023 – solo con la promozione al grado di Tenente il Sig. - aveva conseguito un (minimo) aumento retributivo (di euro 297,08 lordi annui), mentre la retribuzione corrispondente al grado iniziale di Sottotenente risultava addirittura inferiore rispetto a quella di Luogotenente carica speciale (con il conseguente riconoscimento al Sig. - di un assegno personale per compensare il parametro stipendiale inferiore conseguente quale effetto paradossale della promozione in ruolo di Ufficiali).

La pensione del Sig. - è stata liquidata con il metodo retributivo (in quanto l'importo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione del criterio contributivo, secondo il criterio del doppio calcolo) e l'applicazione dei coefficienti di rendimento previsti dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 per gli appartenenti al ruolo di Ufficiali (cfr. “foglio di calcolo n. 3” depositato dall'INPS in data 28 febbraio 2023, in esecuzione dell'ordinanza n.

37/2023 di questo Giudice, che contiene il prospetto di calcolo del trattamento attualmente liquidato al ricorrente, con il dettaglio delle quote A e B del trattamento medesimo, nonché della retribuzione media pensionabile riferita agli ultimi 10 anni di servizio).

Sul punto, si ricorda che la differenza tra le due categorie – di Ufficiali e di Sottufficiali – riguarda la misura dell’aliquota premiale di rendimento riconosciuta a partire dal ventunesimo anno di servizio, più alta per i Sottufficiali.

Il ricorrente contesta tale modalità di calcolo seguita dall’INPS, richiamandosi alla clausola di salvaguardia dell’art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973, in virtù della quale il trattamento pensionistico del Sig. - doveva essere calcolato in applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti per la categoria di Sottufficiali, in quanto avrebbe portato ad un risultato più favorevole per l’interessato.

Il richiamato art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 stabilisce quanto segue: *“In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio”*.

A sostegno delle predette conclusioni, il ricorrente allegava al ricorso il prospetto di calcolo del trattamento pensionistico con l’applicazione delle aliquote di rendimento da Sottufficiale che portava ad un importo di circa euro 5.000 lordi annui maggiore

rispetto a quello effettivamente liquidato dall'INPS secondo i criteri previsti per la categoria di Ufficiali.

Il risultato dei calcoli del Sig. - allegati al supporto del ricorso è stato sostanzialmente confermato all'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio, con l'acquisizione dei dati retributivi per l'ipotesi della prosecuzione del servizio in grado di sottotenente carica speciale (documentazione depositata dal CNA dell'Arma dei Carabinieri in data 29 agosto 2023, in esecuzione dell'ordinanza n. 37/2023) e l'elaborazione dell'ipotesi di calcolo ad opera dagli uffici dell'INPS in base a tali dati (fogli di calcolo n. 1 e n. 2, depositati dall'INPS in data 28 febbraio 2024 in esecuzione della medesima ordinanza n. 37/2023). La questione sarà approfondita al punto 4 *infra*.

In relazione alle conclusioni rassegnate nel ricorso, occorre altresì evidenziare che il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti – pur riferito specificamente ad un provvedimento amministrativo - non ha carattere annullatorio del provvedimento medesimo per vizi di legittimità, ma verte sull'accertamento nel merito della spettanza o meno del diritto al trattamento previdenziale richiesto.

2. Il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza della Corte dei conti.

In sede di prima applicazione della nuova fattispecie relativa alla determinazione del trattamento pensionistico dei vincitori del predetto concorso per la promozione nel ruolo straordinario ad

esaurimento di Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, è sorto un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della Corte dei conti.

Il primo orientamento, favorevole all'accoglimento del ricorso, è stato inaugurato da quattro sentenze della Sezione Giurisdizionale Piemonte (nn. 135, 136, 137 e 138 del 2022), seguito dalle Sezioni Giurisdizionali Emilia-Romagna (sentenze nn. 175 e 190 del 2022, in diversa composizione monocratica), Bolzano (sentenza n. 19/2022), Molise (sentenza n. 52/2022), Abruzzo (sentenze nn. 4 e 6 del 2023, in diversa composizione monocratica), nonché, da ultima, Campania (sentenza n. 77/2024).

Il secondo filone, orientato nel senso del rigetto del ricorso, è stato seguito – sviluppandosi in parallelo al primo – dalle Sezioni Giurisdizionali Calabria (sentenze nn. 55, 80 e 90 del 2022, tutte in diversa composizione monocratica), Sicilia (sentenze nn. 282/2022 e 90/2023, in diversa composizione monocratica, con la prima già confermata dall'Appello Sicilia con sentenza n. 32/2023), Puglia (sentenze nn. 93 e 198 del 2023, in diversa composizione monocratica), Veneto (sentenza n. 260/2022) e Campania (sentenza n. 57/2023).

In particolare, come appena accennato, tale ultimo orientamento nel senso sfavorevole ai ricorrenti ha avuto una prima conferma in sede di legittimità, con la sentenza della Sezione Appello Sicilia n. 32/2023, depositata in data 16 maggio 2023.

All'esito dell'attento esame delle argomentazioni a sostegno di entrambi gli orientamenti – di cui si è tenuto conto già in sede della formulazione delle richieste e dei quesiti specifici contenuti nell'ordinanza istruttoria n. 37/2023 – questo Giudice ritiene che l'applicazione della clausola di salvaguardia dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973, con il conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico secondo i criteri – e con riferimento ai relativi dati retributivi – previsti per il ruolo di Sottufficiali rappresenta l'unica interpretazione costituzionalmente necessitata in relazione alla fattispecie odierna, anche in base alle risultanze dell'istruttoria svolta.

2.1. L'orientamento interpretativo favorevole all'accoglimento del ricorso.

2.1.1. Nel senso favorevole all'accoglimento del ricorso, le **sentenze nn. 135, 136, 137 e 138 del 2022 della Sezione Giurisdizionale Piemonte** – ritenuta priva di adeguate motivazioni l'affermazione della sentenza n. 55/2022 della Sezione Giurisdizionale Calabria (l'unico precedente reperibile all'epoca) circa il necessario parallelismo tra l'ultima retribuzione e l'aliquota incrementale stabilita per il ruolo di appartenenza in tale momento della carriera – hanno ammesso la possibilità di una *“applicazione dell'aliquota incrementale differenziata in relazione ai diversi periodi di carriera del lavoratore”*, sul presupposto che *“una simile soluzione appare coerente con*

l'articolo 54, coma 8, del DPR n. 1092/73 laddove dispone che "In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio". E' chiaro che tale norma esprime un principio di rilevanza della diversa carriera del militare, tenendo conto delle peculiarità del grado ricoperto. Diversamente opinando, d'altra parte, un militare che raggiunge il grado di Ufficiale in limine della cessazione dal servizio risulterebbe ingiustamente penalizzato rispetto allo stesso militare rimasto nella sua qualifica inferiore fino al termine del servizio, con una discriminazione del tutto ingiustificata e paradossalmente a detrimento del militare avanzato di carriera".

Di conseguenza, le quattro sentenze della Sezione Giurisdizionale Piemonte accertano *"il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico sulla base delle diverse aliquote incrementalì applicabili in relazione ai differenti periodi di carriera"*, onerando l'INPS a procedere alla conseguente rideterminazione dell'importo spettante al ricorrente.

Per completezza, si segnala altresì che la prima delle quattro sentenze della Sezione Giurisdizionale Piemonte (n. 135/2022) non è riferita alla specifica fattispecie in esame di Sottufficiali promossi nel ruolo straordinario ad esaurimento di Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, ma ad un caso analogo riguardante la promozione a fine carriera a Ufficiale della Guardia di Finanza.

Sul punto, si precisa sin d'ora che le aliquote di rendimento premiale riconosciuti per entrambe le categorie degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza restano regolate dalle stesse disposizione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1972.

Alcune ulteriori considerazioni circa la possibilità che tale fattispecie particolare abbia di fatto condizionato la soluzione interpretativa dell'applicazione delle aliquote di rendimento pro quota in relazione agli anni di appartenenza in ciascuna categoria saranno svolte al punto 2.1.8. *infra*.

2.1.2. Anche la successiva **sentenza n. 175/2022 della Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna** – nel prendere atto del contrasto nel frattempo risultante tra, da un lato, i precedenti piemontesi e, dall'altro lato, le sentenze n. 282/2022 della Sezione Giurisdizionale Sicilia, nn. 82 e 90 del 2022 della Sezione Giurisdizionale Calabria e n. 260/2022 della Sezione Giurisdizionale Veneto – accoglie il ricorso in applicazione del principio statuito dall'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973, di cui ritiene *“evidente la natura precettiva”*.

Nell'accogliere la domanda del ricorrente, con la conseguente condanna dell'INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico *“mediante applicazione dei coefficienti dettati per i sottufficiali”*, la sentenza n. 175/2022 precisa che *“[q]uest'ultima soluzione, oltre ad apparire l'unica possibile nel rispetto del principio dettato dal citato art. 54, comma 8, risponde anche a un*

elementare criterio di ragionevolezza, in quanto in caso contrario da una promozione deriverebbe in modo inaccettabile, a scapito del ricorrente, un trattamento pensionistico meno favorevole”.

2.1.3. La sentenza n. 190/2022 della Sezione Giurisdizionale

Emilia-Romagna (in diversa composizione monocratica rispetto alla precedente sentenza n. 175/2022), nel richiamare la giurisprudenza già esaminata poco prima dal precedente della stessa Sezione, evidenzia, in primo luogo, *“che, nel caso di specie (diversamente dalla controversia decisa con la sentenza Sez. Sicilia, n. 282/2022), appare adeguatamente provato l’oggettivo vantaggio che, in termini economici, sarebbe disceso dalla rideterminazione della pensione nei sensi chiesti dalla parte”.*

La motivazione della sentenza n. 190/2022 della Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna prosegue nei seguenti termini, pienamente condivisi anche da questo Giudice, con particolare riferimento alla parte evidenziata in grassetto (aggiunto): *“Se è poi vero che per i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema retributivo il punto di partenza di ogni calcolo è costituito dalla retribuzione pensionabile alla cessazione (come sottolineato dalle pronunce tutte di cui si è detto sopra), tale criterio trova un limite nel principio dettato dall’art. 54, comma 8, d.P.R. n. 1092/1973 per il quale “In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio”.*

Evidente è la natura precettiva e di sistema di quest'ultima norma, che – contemplando una vera e propria clausola di salvaguardia (emblematica è la sua collocazione nel contesto degli ultimi commi dell'art. 54) – obbliga l'interprete a dare prevalenza (l'inciso "in ogni caso" osta a esegesi di diverso segno – art. 12 Preleggi) al criterio per cui non è consentito un trattamento pensionistico inferiore a quello che il militare avrebbe ottenuto nel grado inferiore.

Tale soluzione, oltre ad apparire l'unica possibile nel rispetto del principio dettato dal citato art. 54, comma 8, cit., è in sintonia con il principio di immodificabilità in peius della prestazione pensionistica (C. cost., 23 luglio 2018, n. 173), nonché – più in generale – con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e, prima ancora, con il canone logico di identità e non contraddizione che non può non informare un sistema ordinamentale coerente.

Avallando, infatti, l'impostazione contraria alla tesi di parte attrice, si approda all'irragionevole esito esegetico per cui un avanzamento di carriera – espressione del principio meritocratico ispiratore della buona amministrazione (art. 97 Cost.) – comporterebbe un trattamento pensionistico meno favorevole.

Da un miglioramento, espressione del merit system di rilevanza costituzionale, conseguirebbe un – incoerente – corollario in peius".

Pertanto, la sentenza n. 190/2022 della Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna dichiara che "al ricorrente dovrà essere liquidato

il trattamento pensionistico che avrebbe percepito qualora non fosse transitato nel ruolo degli ufficiali, ovverosia con applicazione della percentuale di aumento del 3,60% annuo dal 21° anno di servizio fino al 31 dicembre 1997 e del 2% dall'1 gennaio 1998 fino alla cessazione del servizio”.

2.1.4. La sentenza n. 19/2022 della Sezione Giurisdizionale

Bolzano innanzitutto osserva “*che – secondo il canone civilistico di valutazione probatoria (sotteso pure alla giustizia contabile) del ‘più probabile che non’ – l’odierna sfuggente posizione dell’Istituto previdenziale in ordine alle simulazioni di calcolo depositate dinanzi alla Sezione felsinea (v. par. 5) porta a ritenere che i relativi conteggi siano plausibilmente attendibili e dunque tendenzialmente estensibili alla presente vertenza, siccome di pacifico “identico contenuto”. [...] Trattasi in effetti (preme rimarcarlo) di un contegno processuale dell’Istituto che (in termini paralleli al rito civile, cfr. artt. 116, c. 2, c.p.c.), conduce palesemente a ricavarne “argomenti di prova” (art. 95, c. 3, c.g.c.) a favore di controparte.”.*

Nel merito, la sentenza n. 19/2022 della Sezione Giurisdizionale Bolzano, con ampi richiami alla motivazione della sentenza n. 190/2022 della Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, evidenzia che il comma 8 dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 “*costituisce una disposizione autonoma di portata generale, dunque non connessa alla disciplina speciale del precedente comma 5 (come invece sostenuto, ad es., da Sez. Veneto n.*

260/2022 per desumerne l'inapplicabilità ai casi, come quello in esame, di congedo per raggiunti limiti di età): prova ne sia che L'INPS, ancora nelle prefate note dello scorso 1° dicembre, riconosce espressamente per i sottoufficiali la vigenza tout court delle suddette aliquote", conclude per l'accertamento del "diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base delle diverse aliquote incrementalmente applicabili in relazione ai differenti periodi di carriera".

2.1.5. Anche la **sentenza n. 52/2022 della Sezione Giurisdizionale Molise** accoglie il ricorso in considerazione della natura precettiva dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto "diversamente opinando sarebbero implicitamente disattese anche le previsioni costituzionali di cui all'art. 36 Cost., che nel garantire al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, postula uno speculare trattamento pensionistico (art. 38 Cost.), che sarebbe travolto laddove un militare, che acceda alla qualifica superiore di ufficiale, si vedesse attribuire un trattamento pensionistico deteriore rispetto a quello che avrebbe percepito se fosse rimasto nel precedente grado di Sottufficiale.

La funzione precettiva del comma 8, art. 54, D.P.R. n. 1092 del 1973, del resto, va letta anche in sintonia con lo stesso art. 3 Cost., che postula il divieto di trattamenti deteriori in situazioni sostanzialmente equivalenti, ed a maggior ragione in quelle più meritorie, come nel caso di specie, laddove ad un Sottufficiale

transitato a fine carriera nel ruolo degli Ufficiali non potrebbe giammai applicarsi un trattamento pensionistico inferiore a quello che avrebbe percepito se non fosse stato promosso.

Pertanto, risulta evidente che un'interpretazione delle norme difforme da quella evidenziata dal ricorrente oltre a ledere basilari principi di giustizia, uguaglianza e ragionevolezza, fungerebbe anche da disincentivo per il merito professionale, finendo per stigmatizzare, invece di premiare, le progressioni di carriera, a tutto discapito anche dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione, perfino nel comparto della difesa – sicurezza e soccorso pubblico”.

2.1.6. Anche le **sentenze nn. 4 e 6 del 2023 della Sezione Giurisdizionale Abruzzo** (in diversa composizione monocratica) aderiscono all'orientamento favorevole della giurisprudenza contabile qui illustrata, ritenendo evidente la natura precettiva e di sistema dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 - anche in relazione al dato testuale della presenza dell'inciso “*in ogni caso*” - quale unica soluzione coerente con il principio della ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. per cui un avanzamento di carriera non può comportare un trattamento pensionistico meno favorevole. Pertanto, il ricorso è accolto con il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione mediante applicazione dei coefficienti previsti per la categoria di sottufficiali.

2.1.7. Da ultimo, la **Sezione Giurisdizionale Campania con sentenza n. 77/2024** accoglie il ricorso, con il riconoscimento

del diritto all'applicazione delle percentuali di aumento previste per la categoria di Sottufficiali, sul presupposto della "*evidente natura precettiva*" dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973, rilevando che "[t]ale esegesi, oltre ad apparire la sola possibile nel rispetto della norma innanzi citata, è in sintonia con il principio di immodificabilità in peius della prestazione pensionistica (C. Cost. 23/7/2018, n. 173), nonché, più in generale, con i principi di ragionevolezza e non contraddizione, che informano il nostro sistema costituzionale".

2.1.8. In sintesi finale, tutte le pronunce appena esaminate concordano sulla ricorrenza nella fattispecie dei presupposti per l'applicazione della clausola di salvaguardia del comma 8 dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, di cui ritengono evidente altresì natura precettiva.

La conseguenza pratica di tale conclusione è rappresentata dall'applicazione delle aliquote previste per il calcolo del trattamento pensionistico degli appartenenti al ruolo di Sottufficiali, con il riconoscimento dell'applicazione dell'incremento premiale delle aliquote di rendimento dopo i primi vent'anni di servizio in misura del 3,6% annuo fino al 31 dicembre 1997 e del 2% dal 1 gennaio 1998 fino alla cessazione dal servizio, in luogo dell'incremento dell'1,8% previsto per la categoria di Ufficiali.

Inoltre, alcune delle prime pronunce (Sezione Giurisdizionale Piemonte sentenze nn. 135, 136, 137 e 138 del 2022 e Sezione

Giurisdizionale Bolzano sentenza n. 19/2022) ritengono che il principio espresso dall'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 implica la necessità dell'applicazione *pro quota* delle aliquote di incremento previste per gli appartenenti alle categorie di Ufficiali e di Sottufficiali in relazione agli anni di servizio nei rispettivi ruoli, mentre tutta la giurisprudenza successiva (Sezioni Giurisdizionali Emilia-Romagna sentenze nn. 175 e 190/2022, Molise sentenza n. 52/2022, Abruzzo sentenze nn. 4 e 6 del 2023, Campania sentenza n. 77/2024) non contiene tale precisazione, ritenendo, invece, necessaria l'applicazione del coefficiente previsto per i Sottufficiali all'intero periodo di servizio.

Tale differenza nell'impostazione potrebbe trovare la spiegazione nella circostanza che la prima delle quattro sentenze della Sezione Giurisdizionale Piemonte (n. 135/2022) – come già evidenziato al punto 2.1.1 *supra* – non era riferita alla fattispecie delle promozioni nel ruolo straordinario ad esaurimento di Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, istituito nel 2017 dall'art. 2212-*terdecies* del d.lgs. n. 66/2010, ma ad un caso particolare di un Sottufficiale della Guardia di Finanza promosso nel ruolo di Ufficiali nel 2014 e cessato dal servizio nel 2020 ed era lo stesso ricorrente a chiedere l'applicazione dei coefficienti *pro quota*.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione della base pensionabile del riferimento, le sentenze esaminate non

introducono ulteriori precisazioni, rinviando all'applicazione dei principi espressi da parte dell'INPS, presumibilmente anche in considerazione delle difficoltà istruttorie riscontrate.

Sul punto, è utile evidenziare sin d'ora che la pronuncia di accoglimento nell'ambito del presente giudizio si differenzia, invece, per l'espresso riferimento delle modalità di calcolo con i coefficienti premiali da Sottufficiale alla retribuzione ipotetica del ricorrente in caso di prosecuzione del servizio nel predetto ruolo sino alla data di congedo.

Si evidenzia, altresì, che tale soluzione interpretativa si è resa possibile grazie alla proficua collaborazione in sede istruttoria da parte delle Amministrazioni onerate dall'ordinanza n. 37/2023 – il CNA dell'Arma dei Carabinieri (che ha fornito tutti i dati richiesti per il calcolo ipotetico) e l'INPS stesso (che ha eseguito, non in quanto parte, ma quale soggetto pubblico particolarmente qualificato, i calcoli tecnici in base ai dati del CNA secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza, pur senza acquiescenza al relativo presupposto).

La questione sarà meglio illustrata al punto 3 *infra*.

2.2. L'orientamento interpretativo contrario all'accoglimento del ricorso.

2.2.1. Le sentenze che concludono per il rigetto del ricorso (Sezioni Giurisdizionali Calabria nn. 55, 80 e 90 del 2022, Sicilia nn. 282/2022 e 90/2023, Puglia nn. 93 e 198 del 2023, Veneto n. 260/2022 e Campania n. 57/2023) sono accomunate dal

ragionamento per cui – una volta verificato che il ricorrente rientra nell'applicazione del sistema retributivo di calcolo del trattamento pensionistico – il riferimento naturale non può che essere rappresentato dall'ultima retribuzione alla data di collocamento a riposo che comporterebbe il corrispondente regime dei coefficienti di rivalutazione.

2.2.2. In particolare, la **sentenza n. 282/2022 della Sezione Giurisdizionale Sicilia** (confermata dall'Appello Sicilia con sentenza n. 32/2023) esclude l'applicabilità dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 *“laddove ha riguardo all'intera pensione spettante al militare. L'apprezzamento della consistenza della medesima, in termini quantitativamente minori o maggiori rispetto a quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, sì come previsto dalla disposizione, muove infatti dai complessivi parametri utilizzati per il calcolo del trattamento: quindi non solo, come preteso dal ricorrente, dalle aliquote di rendimento applicate, ma primariamente dalla base della retribuzione pensionabile alla cessazione che, fatalmente però, il ricorrente non pone qui in questione”*.

2.2.3. La **sentenza della Sezione Giurisdizionale d'Appello Sicilia n. 32/2023** nella parte dispositiva si limita a rigettare l'impugnazione della sentenza n. 282/2022 della Sezione Giurisdizionale Sicilia, senza correggerne in alcun modo la motivazione.

In particolare, dopo aver svolto un'ampia ricostruzione

dell'evoluzione del sistema pensionistico nell'obiettivo di ridurre la relativa spesa pubblica – che avrebbe fatto perdere un'autonoma rilevanza precettiva all'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 in *“considerazione all'evoluzione del sistema pensionistico che ha interessato anche il comparto cui apparteneva il [omissis]”* (parte finale del punto 6 in diritto) – la Sezione d'Appello Sicilia ribadisce che *“il punto di partenza di ogni calcolo, nel sistema retributivo, è costituito dalla base pensionabile alla cessazione che è, nella specie, quella maggiore propria del ruolo degli Ufficiali, in cui lo stesso appellante è transitato. Ciò è coerente al principio secondo cui ai fini dell'applicazione del regime pensionistico rileva lo stato giuridico in possesso alla data del collocamento a riposo, come attribuito dalla legge al tempo vigente.”* (punto 6 in diritto), con la conclusione circa la correttezza dell'operato dell'INPS nell'applicare l'aliquota premiale dell'1,8%, *“essendo il [omissis] andato in pensione nel ruolo degli Ufficiali e sulla cui base, retributiva, è stato calcolato l'importo pensionabile alla cessazione”*.

2.2.4. A tale riguardo, appare utile evidenziare sin d'ora che la pronuncia della Sezione d'Appello Siciliana (sentenza n. 32/2023) era riferita specificamente alla prospettata ipotesi dell'applicazione delle aliquote da sottufficiale all'ultima retribuzione da ufficiale, in quanto il presupposto della motivazione nel senso di rigetto della domanda anche nella corrispondente sentenza di primo grado (sentenza n. 282/2022

della Sezione Giurisdizionale Sicilia).

Viceversa, a partire dall'ordinanza istruttoria n. 37/2023 di questo Giudice, la verifica dell'operatività della clausola di salvaguardia dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 nell'ambito del presente giudizio è stata finalizzata al confronto tra il trattamento pensionistico liquidato al ricorrente secondo i criteri propri di Ufficiali e quello spettante nell'ipotesi della prosecuzione della carriera nel ruolo di Sottufficiali, con la ricostruzione della relativa retribuzione ipoteticamente spettante al Sig. - cui applicare i coefficienti previsti per tale ultima categoria.

Inoltre, dal contesto dell'evoluzione del sistema pensionistico a partire dagli anni '70 ad oggi, non si rilevano elementi sufficienti per sostenere l'avvenuta abrogazione tacita né dell'intero art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 – pur in presenza di alcuni correttivi legislativi riferiti a specifici profili della disciplina – né del solo comma 8, in quanto la generica *ratio* delle esigenze di contenimento della spesa pensionistica non è sufficiente per ritenere la sussistenza di un radicale contrasto con una disposizione espressiva di un principio fondamentale per cui alla promozione nel ruolo di Ufficiali non possa conseguire un trattamento pensionistico più basso rispetto a quello che sarebbe spettato allo stesso militare nel caso di proseguimento del servizio nella carriera di Sottufficiali.

2.2.5. Da ultimo, nell'ambito dell'orientamento per il rigetto della

domanda, è opportuno richiamare anche la **sentenza della Sezione Giurisdizionale Sicilia n. 90/2023** che riconosce l'applicabilità astratta della clausola di salvaguardia dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 *“quale norma di chiusura da applicare al fine di evitare situazioni irragionevoli nelle quali ad una progressione di carriera del personale militare corrisponderebbe una regressione del suo trattamento pensionistico”*, precisando che per l'applicazione della stessa *“il ricorrente dovrebbe chiedere di rinunciare ad entrambi i parametri pensionistici del grado superiore (base pensionabile e aliquote di rendimento) e applicare quelli del grado inferiore perché altrimenti si determinerebbe una illegittima e non fondata commistione di parametri pensionistici di gradi e ruoli diversi del personale militare”*.

La domanda è quindi rigettata in quanto dalla documentazione allegata al ricorso il giudicante desume l'intenzione specifica di ottenere l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione previsti da Sottufficiale alla base pensionabile da Ufficiale, che porta alla conclusione che *“già tale considerazione rende del tutto infondata la domanda giudiziale di parte ricorrente in quanto finalizzata a conseguire una doppia utilità con commistione di parametri pensionistici di gradi e ruoli diversi del personale militare”*.

Inoltre, la sentenza n. 90/2023 della Giurisdizione Sicilia rileva il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere della prova che la pensione da Sottufficiale sarebbe stata

effettivamente maggiore di quella da Ufficiale, nonché svolge alcune ulteriori considerazioni sulle aliquote di rendimento previste per Sottufficiali.

3. Soluzione interpretativa adottata.

3.1. Considerazioni preliminari.

Come già evidenziato in diversi passaggi motivazionali presenti nell'esposizione al punto 2 *supra*, questo Giudice aderisce all'orientamento favorevole all'accoglimento del ricorso, sul presupposto che l'applicazione nella fattispecie della norma dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 rappresenta l'unica interpretazione costituzionalmente compatibile in merito alle modalità di liquidazione del trattamento pensionistico dei vincitori del primo concorso bandito in seguito all'istituzione dall'art. 2212-*terdecies* del d.lgs. n. 66/2010 del ruolo straordinario ad esaurimento degli Ufficiali.

Risulterebbe, infatti, del tutto paradossale se i vincitori di un concorso interno per titoli destinato a promuovere 162 Sottufficiali in servizio (ritenuti più meritevoli in una selezione con un totale di 1685 candidati idonei, quindi circa il migliore 10%, cfr. la graduatoria finale del concorso allegata *sub* doc. 2 al ricorso) avessero conseguito – a fronte di un minimo miglioramento retributivo (nel caso specifico del ricorrente -, circa 300 euro lordi annui dopo il primo anno di servizio nel ruolo di Ufficiali) – per il solo effetto di tale promozione una riduzione pari a circa 10% del proprio trattamento pensionistico (nel caso

specifico del ricorrente -, un trattamento pensionistico di circa 48.000 euro lordi annui rispetto a circa di 53.000 euro lordi annui nel caso di prosecuzione del servizio da Sottufficiali), nonostante il rilevante aumento dell'assegnata responsabilità *“[a]l fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri”* (art. 2212-terdecies, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010).

D'altro canto, anche diverse delle pronunce di rigetto di analoghi ricorsi da parte delle altre Sezioni territoriali non contestano l'applicabilità astratta nella fattispecie della clausola di salvaguardia dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973, ma solo la mancata prova da parte del ricorrente dei presupposti di fatto per la sua applicazione.

Viceversa, nell'ambito del presente giudizio sono stati svolti – con la meritevole collaborazione dimostrata dalle Amministrazioni Pubbliche, come già evidenziato al precedente punto 2.2.8 – tutti gli approfondimenti istruttori necessari per assicurare che l'importo del trattamento pensionistico da porre a confronto con riferimento all'ipotesi di prosecuzione della carriera del ricorrente nel ruolo di Sottufficiali fosse stato calcolato con l'applicazione non solo dei coefficienti premiali propri della predetta categoria, ma anche della relativa base retributiva virtuale, scongiurando, quindi qualsiasi rischio di riconoscere all'interessato una “doppia utilità” rappresentata dalla combinazione delle aliquote da

Sottufficiale con la base pensionabile da Ufficiale.

3.2. Attività istruttoria svolta in corso del giudizio.

In particolare, all'esito dell'esame preliminare di numerosi elementi di prova allegati al ricorso del Sig. - (prospetti di calcolo riferiti al caso specifico e la documentazione proveniente da altri giudizi analoghi) - tutti concordi nel far presumere un'effettiva riduzione del trattamento pensionistico percepito in conseguenza della promozione nel ruolo di Ufficiali avvenuto nell'ultimo anno di servizio, con l'applicazione dei coefficienti di rendimento previsti per la categoria di appartenenza al momento del congedo - è stata emessa l'ordinanza istruttoria n. 37/2023 al fine di richiedere i dati necessari per il riscontro finale da parte delle Amministrazioni Pubbliche istituzionalmente preposte all'elaborazione dei dati in questione.

In particolare, una volta interpretata la clausola di salvaguardia di cui all'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 come riferita al confronto tra la pensione risultante dall'applicazione dei parametri di liquidazione del trattamento pensionistico (base pensionabile e aliquote di rendimento) propri del grado inferiore e di quello superiore, è stata formulata la richiesta al CNA dell'Arma dei Carabinieri al fine di fornire all'INPS tutti i dati retributivi necessari per eseguire il calcolo relativo all'ipotesi virtuale della prosecuzione del servizio dal parte del Sig. - nel grado di Sottufficiale (Luogotenente carica speciale).

A sua volta, l'INPS è stato incaricato ad eseguire – in base ai dati

trasmessi dal CNA dell'Arma dei Carabinieri – i calcoli relativi alle seguenti ipotesi:

1) il trattamento pensionistico che sarebbe spettato al ricorrente, qualora avesse proseguito il servizio nel ruolo di Sottufficiale, in base ai dati contenuti nella relazione del CNA dell'Arma dei Carabinieri, quantificandone l'effettivo ammontare spettante considerando il sistema del doppio calcolo *ex art. 1, co. 707, della l. n. 190/2014*;

2) il trattamento pensionistico spettante al ricorrente tenuto conto del computo nelle diverse quote retributive della pensione dell'aumento dell'ultima retribuzione dopo il passaggio al grado superiore, con l'applicazione dell'aliquota dell'1,8% su intera quota B.

Dalla documentazione depositata in esecuzione della predetta ordinanza è emerso, in particolare, che l'aumento della retribuzione del Sig. - in seguito alla promozione nel ruolo di Ufficiali è stato minimo (con la retribuzione effettiva alla data del congedo pari a euro 42.212,81 lordi annui) e limitato ai soli 25 giorni di servizio nell'anno 2019 prima del collocamento in congedo, in quanto la retribuzione da Ufficiale in grado di Sottotenente è stata perfino inferiore a quella precedente di Sottufficiale Luogotenente carica speciale (euro 41.915,73 lordi annui) e quindi compensata con il riconoscimento di un assegno personale a copertura della differenza.

Dai calcoli eseguiti dall'INPS in base a tali dati è risultato che la

pensione spettante al Sig. - qualora avesse proseguito nel ruolo di Sottufficiale era pari a euro 53.307,81 lordi annui, calcolati con il metodo retributivo, quale minore importo rispetto al metodo di calcolo contributivo riferito alla medesima ipotesi (che portava, invece, al risultato di euro 53.532,09 lordi annui).

Inoltre, veniva prodotto dall'INPS anche il prospetto di calcolo esplicativo della pensione attualmente in godimento, pari a euro 48.104,61 lordi annui.

Il Sig. - non ha contestato gli esiti di tale attività istruttoria in esecuzione dell'ordinanza n. 37/2023, dimostrando, invece, la piena adesione agli stessi ed evidenziando solo alcune differenze minime relative all'impatto degli accessori (v. quanto precisato al punto 3.3.1 *infra*), ma non il criterio di calcolo ed i coefficienti applicati, ritenendoli, invece, corrispondenti a quelli richiesti con il ricorso introduttivo.

L'INPS, quale Amministrazione resistente, si è limitata ad insistere sulla correttezza del proprio operato (corrispondente al foglio di calcolo n. 3) e sulla non ricorrenza dei presupposti di diritto per l'applicazione al caso del ricorrente delle modalità di calcolo utilizzate per l'elaborazione dei fogli di calcolo 1 e 2 (ovviamente, senza contestare che si trattava di calcoli corretti con riferimento all'ipotesi del Sig. - Sottufficiale alla data di collocamento in congedo per raggiunti limiti d'età).

Infine, si precisa, altresì, che dai prospetti di calcolo prodotti è emerso che in entrambe le ipotesi – collocamento in congedo da

Ufficiale con il grado di Tenente o da Sottufficiale – il Sig. Cardello sarebbe stato collocato in congedo con la stessa decorrenza, per raggiunti limiti d'età (60 anni) e con la stessa anzianità massima valutabile ai fini pensionistici di 40 anni di servizio effettivo.

3.3. Conclusioni finali.

3.3.1. Individuazione delle questioni controverse.

La principale questione controversa nell'ambito del presente giudizio attiene alle modalità di calcolo della quota retributiva B del trattamento pensionistico del Sig. - e, in particolare, i coefficienti di rendimento da applicare alla media delle retribuzioni pensionabili degli ultimi 10 anni di servizio che concorrono a determinare la predetta quota.

Al contempo, chiedendo il ricorrente l'applicazione della disciplina del comma 8 dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 che prevede il diritto del militare a conseguire una pensione non inferiore a quella che gli sarebbe spettata in caso di prosecuzione del servizio in grado inferiore e vertendo il giudizio dinanzi alla Corte dei conti non su singoli profili di legittimità del provvedimento, ma sull'accertamento dell'intero rapporto pensionistico, devono essere presi in considerazione tutti i profili necessari per l'applicazione della predetta clausola di salvaguardia, ivi compresa la determinazione della base pensionabile di riferimento.

D'altro canto, il ricorrente si limita a fare riferimento nei propri prospetti di calcolo allegati al ricorso agli unici dati esatti in suo

possesso – base pensionabile corrispondente alla retribuzione effettivamente percepita – invocando l'applicazione della predetta clausola di salvaguardia e argomentando che la retribuzione di riferimento fosse rimasta sostanzialmente invariata nonostante la promozione in grado di Ufficiale.

Inoltre, in corso dell'istruttoria, il Sig. - non ha contestato i calcoli dell'INPS riferiti alla base virtuale da Sottufficiale, accogliendone anzi il risultato in quanto sostanzialmente in linea con i calcoli propri.

Come già evidenziato *supra* (in particolare, ai punti 2, 2.1.3, 2.1.8, 2.2.4 e 3.1), questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento favorevole all'accoglimento del ricorso, seppure con una motivazione in parte diversa - anche alla luce dell'approfondita istruttoria svolta con l'ausilio del CNA dell'Arma dei Carabinieri e dell'INPS al fine di verificare l'attendibilità dei prospetti di calcolo prodotti in allegato al ricorso – riguardo alle modalità applicative della clausola di salvaguardia dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973.

In particolare, ad avviso di questo Giudice il confronto ai fini della verifica dell'operatività della norma in esame deve essere operato tra (i) la pensione effettivamente liquidata in relazione alla situazione retributiva successiva alla promozione e (ii) la pensione virtualmente spettante al ricorrente in ipotesi della prosecuzione della carriera nel ruolo di Sottufficiali fino al congedo, calcolata in base ai relativi dati ufficiali di progressione

economica forniti dal CNA dell'Arma dei Carabinieri.

La soluzione interpretativa proposta parte dal presupposto che nessuna delle parti – né il ricorrente, né l'INPS – contesta in via generale l'applicazione da parte dell'INPS dei coefficienti di rendimento per la liquidazione del trattamento pensionistico per gli appartenenti ai ruoli di Ufficiali e di Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

In particolare, non risulta contestata dall'INPS la spettanza ai Sottufficiali in pensione delle aliquote di rendimento prospettati nel ricorso del Sig. -, in quanto i calcoli svolti dallo stesso Istituto in esecuzione dell'ordinanza di questo Giudice n. 37/2023 ("foglio di calcolo n. 1", depositato dall'INPS in data 28 febbraio 2024) per la predetta ipotesi producono un risultato (euro 53.307,81 lordi annui) sostanzialmente uguale ai calcoli del ricorrente (euro 53.609,93 lordi annui risultanti dalla simulazione allegata *sub* doc. 9 al ricorso introduttivo oppure euro 53.640,19 lordi annui risultanti dai calcoli contenuti nella memoria autorizzata del 10 novembre 2023, aggiornati in base ai dati retributivi depositati dal CNA dell'Arma dei Carabinieri in data 29 agosto 2023 in esecuzione della medesima ordinanza n. 37/2023) e significativamente superiore rispetto all'importo di euro 48.104,61 lordi annui effettivamente riconosciuto nella determina di liquidazione della pensione con le aliquote di rendimento (e l'ultima retribuzione) da ufficiale.

Peraltro, la leggera differenza (di circa 300 euro lordi annui) nelle

simulazioni di calcolo del trattamento pensionistico da Sottufficiale eseguite dall'INPS e dal ricorrente stesso appare dovuta al riconoscimento o meno di alcuni benefici accessori e degli incrementi retributivi disposti dal D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 per il periodo della contrattazione collettiva decorrente dall'anno 2019 oppure, ancora, all'eventuale utilizzo da parte del ricorrente dei criteri contributivi ai fini del doppio calcolo con il sistema *pro-rata* contributivo *ex art. 1, comma 707, della l. n. 190/2014* (che anche nei calcoli dell'INPS porta al maggiore importo di euro 53.532,09 lordi annui).

Pertanto, l'unico punto sostanziale controverso riguarda la possibilità di applicare in concreto – in virtù della clausola di salvaguardia dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 – alla liquidazione del trattamento pensionistico del Sig. - delle modalità di calcolo che gli sarebbero state riconosciute in ipotesi della prosecuzione della carriera in ruolo di Sottufficiali fino al collocamento in congedo.

In altri termini, resta controverso tra le parti se la modalità di calcolo adottata per la redazione del “foglio di calcolo n. 1”, depositato dall'INPS in data 28 febbraio 2024 – basato sui dati retributivi virtuali da Sottufficiale e sulle modalità di calcolo abitualmente adottate dall'INPS per tale categoria, comprensive delle aliquote di rendimento – possa trovare l'applicazione nel caso concreto.

3.3.2. Applicabilità della clausola di salvaguardia dell'art. 54,

comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973.

Come già evidenziato nella parte introduttiva degli orientamenti giurisprudenziali formatesi sulla questione (v. punto 2 *supra*), questo Giudice ritiene che l'applicazione nella fattispecie della norma dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 rappresenta l'unica soluzione costituzionalmente compatibile, in quanto, in assenza di una clausola di salvaguardia espressa a tutela dei diritti pensionistici di un militare promosso di grado, non sarebbe manifestamente infondato il dubbio della legittimità costituzionale di una riduzione del trattamento pensionistico quale conseguenza della promozione di un Sottufficiale in ruolo di Ufficiali.

Tuttavia, l'esistenza della disposizione dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973, contenuta in un comma autonomo che inizia con l'inciso "*in ogni caso*" che ne valorizza la portata di principio generale già a partire dall'interpretazione letterale (oltre che sistematica, per motivi appena esposti), permette ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali mediante la semplice applicazione di una norma di legge ordinaria che si presenta come chiaramente precettiva e di cui non si ravvisano i presupposti di abrogazione tacita per effetto delle riforme successive del sistema pensionistico (cfr. anche quanto argomentato al punto 2.4 *supra*).

In particolare, anche qualora vi fosse ravvisabile nell'evoluzione generale della disciplina pensionistica dal 1973 ad oggi l'obiettivo

della progressiva riduzione dei trattamenti pensionistici, sarebbe del tutto abnorme far rientrare tra i meccanismi di attuazione del predetto obiettivo anche l'art. 2212-terdecies del d.lgs. n. 66/2010 – istitutivo del ruolo straordinario ad esaurimento di Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri – la cui finalità espressamente dichiarata risulta quella di *“assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri”*.

Sarebbe, pertanto, del tutto irrazionale e contraddittoria l'istituzione di un ruolo straordinario di Ufficiali cui far accedere i Sottufficiali più meritevoli (con una selezione per titoli che ha visto promosso il 10% dei migliori classificati) - senza prevedere tra i requisiti di accesso al concorso una durata minima di residua permanenza in servizio sufficiente per prevenire una riduzione della trattamento pensionistico al raggiungimento dei limiti d'età – per poi penalizzare economicamente i vincitori della stessa al momento del collocamento in congedo.

Infatti, ad avviso di questo Giudice – e pur nella consapevolezza dell'insorgere di un'interpretazione contraria, peraltro almeno in parte condizionata dalle difficoltà pratiche di verifica della ricorrenza dei presupposti per il confronto tra il trattamento pensionistico teorico spettante in ipotesi della mancata promozione e quello basato sulla carriera effettiva con parte finale in grado di Ufficiale – sarebbero dovuto essere le stesse Amministrazioni interessate (l'Arma dei Carabinieri e l'INPS) a

predisporre tutti gli strumenti necessari per la verifica già in sede amministrativa della ricorrenza dei requisiti della clausola di salvaguardia dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1972 e per la liquidazione del trattamento pensionistico in piena conformità alla legislazione vigente. Peraltro, sia la problematica sia la possibile soluzione con in applicazione dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1972 sono state tempestivamente segnalate all'Arma dei Carabinieri dal Consiglio di Base di Rappresentanza Militare, come risulta dal doc. 25 del ricorrente (delibera datata 24 settembre 2018, allegata alla memoria autorizzata depositata in data 3 aprile 2024).

A sostegno di tale conclusione, si rinvia alle motivazioni delle sentenze nn. 135, 136, 137 e 138 del 2022 della Sezione Giurisdizionale Piemonte (riportate al punto 2.1.1 *supra*), nn. 175 e 190 del 2022 della Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna (riportate, rispettivamente, ai punti 2.1.2 e 2.1.3 *supra*), n. 19/2022 della Sezione Giurisdizionale Bolzano (riportate al punto 2.1.4 *supra*), n. 52/2022 della Sezione Giurisdizionale Molise (riportate al punto 2.1.5 *supra*), nn. 4 e 6 del 2023 della Sezione Giurisdizionale Abruzzo (riportate al punto 2.1.6 *supra*) e n. 77/2024 della Sezione Giurisdizionale Campania (riportate al punto 2.1.7 *supra*), di cui si condividono pienamente le conclusioni sul punto.

Peraltro, anche alcune delle pronunce nel senso contrario all'accoglimento del ricorso non mettono in dubbio la vigenza e

l'astratta applicabilità alla fattispecie dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973, escludendone, invece, l'applicazione in concreto in ragione dell'asserita inesattezza delle modalità di confronto o della mancata prova da parte del ricorrente del pregiudizio subito (cfr., in particolare, le sentenze n. 282/2022 e n. 90/2023 della Sezione Giurisdizionale Sicilia riportate, rispettivamente, ai punti 2.2.2 e 2.2.4 *supra*).

In conclusione sul punto, la clausola di salvaguardia dell'art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 rappresenta una norma precettiva, chiaramente vigente ed applicabile alla fattispecie all'esame odierno.

3.3.3. Determinazione della retribuzione pensionabile cui applicare i coefficienti previsti per i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Il principale elemento innovativo della motivazione della presente sentenza rispetto ad altri precedenti favorevoli all'accoglimento del ricorso è rappresentato dal ricalcolo del trattamento pensionistico ai fini prima (i) del confronto finalizzato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della clausola di salvaguardia ex art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 e poi (ii) della successiva riliquidazione della pensione in base ai criteri più favorevoli al ricorrente applicabili per l'ipotesi della permanenza in grado di Sottufficiale fino alla data del congedo.

Come già evidenziato ai precedenti punti 2.1 e 3.1, tale piena verifica nell'ambito del presente giudizio è stata possibile solo con

la piena e fattiva collaborazione da parte di entrambe le Amministrazioni interessate (il CNA dell'Arma dei Carabinieri e l'INPS) in sede di esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 37/2023, mentre dalle sentenze delle altre Sezioni Giurisdizionali risulta che di frequente tale livello di approfondimento non è stato possibile proprio a causa delle difficoltà riscontrate in sede istruttoria.

Rinviando alla ricostruzione più dettagliata degli approfondimenti svolti in sede istruttoria al punto 3.2 *supra*, si evidenzia che la verifica della ricorrenza dei presupposti dell'applicazione della clausola di salvaguardia *ex art.* 54, comma 8, del D.P.R. n. 1092/1973 è stata effettuata confrontando:

a) il **trattamento pensionistico virtualmente spettante** al Sig. - in ipotesi della prosecuzione del servizio in grado di **Sottufficiale** fino alla data di collocamento in congedo, pari a **euro 53.307,81 lordi annui**, calcolati con il metodo retributivo (quale minore importo all'esito della verifica del doppio calcolo contributivo che portava al risultato di euro 53.532,09 lordi annui), in base ai dati relativi alla retribuzione ipotetica da Sottufficiale forniti dal CNA dell'Arma dei Carabinieri e ai corrispondenti criteri di liquidazione del trattamento pensionistico di Sottufficiali applicati dall'INPS (cfr. il "foglio di calcolo n. 1", depositato dall'INPS in data 28 febbraio 2024);

b) il **trattamento pensionistico attualmente in godimento**, calcolato sulla base retributiva e con i coefficienti di rendimento

per la categoria di **Ufficiali**, che porta al risultato di euro **48.104,61 lordi annui**.

Nessuna delle parti ha mosso obiezioni circa la correttezza tecnica delle regole di calcolo applicati, con particolare riferimento all'applicazione dei coefficienti di rendimento per ciascuna delle due fattispecie (mentre vi sono state alcune minime precisazioni circa la rilevanza o meno di alcune voci accessorie che comunque impattano in misura minima sull'importo esatto da liquidare).

Pertanto, nell'ambito del presente giudizio risulta pienamente provato che il trattamento pensionistico del Sig. - (i) calcolato a partire dalla base pensionabile rappresentata dalla base retributiva da Sottufficiale, virtualmente attribuita fino alla data di collocamento in congedo (ii) con l'applicazione dei coefficienti di rendimento propri della categoria di Sottufficiali (iii) è maggiore di circa 5.000 euro rispetto a quello effettivamente liquidato con i parametri da Ufficiale.

4. Accoglimento del ricorso e decisione sulle spese.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso del Sig. - deve essere accolto, con il riconoscimento all'interessato del diritto a percepire la pensione – sin dalla decorrenza originaria del 10 febbraio 2019 - calcolata in base ai dati retributivi e dei coefficienti di rendimento spettanti per l'ipotesi di proseguimento della carriera nel ruolo di Sottufficiali.

Ai soli fini esplicativi, tale importo del trattamento pensionistico

spettante al Sig. - alla data di collocamento in congedo con decorrenza dal 10 febbraio 2019 deve essere quantificato in misura di euro 53.307,81 lordi annui (come riportato nel “foglio di calcolo n. 1” predisposto dall’INPS in esecuzione dell’ordinanza di questo Giudice n. 37/2023, depositato in data 28 febbraio 2024), da aggiornare negli anni successivi in conformità alla legislazione in materia di rivalutazione pensionistica applicabile *pro tempore*.

In particolare, questo giudice concorda sulla correttezza delle aliquote di rendimento utilizzate nelle tre distinte simulazioni di calcolo del trattamento pensionistico impiegate dall’INPS in esecuzione dell’ordinanza di questo Giudice n. 37/2023.

Tale circostanza risulta peraltro pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di contestazioni all’odierna udienza di trattazione.

A tale riguardo si precisa, altresì, che le questioni relative alla necessità o meno di ricomprendere nella determinazione della retribuzione pensionabile dell’anno 2019 i miglioramenti economici introdotti dal D.P.R. n. 57/2022 (quindi, successivamente al collocamento del ricorrente in congedo) oppure al riconoscimento dei benefici economici derivanti dall’applicazione degli artt. 1801, 1813 e 2159 del d.lgs. n. 66/2010 esulano dall’ambito del presente giudizio, in quanto specificamente riferito all’individuazione delle aliquote di rendimento da riconoscere al Sig. - in relazione all’operatività o meno della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 54, comma

8, del D.P.R. n. 1092/1973.

Pertanto, la quantificazione indicativa dell'importo di trattamento pensionistico del Sig. - in misura di euro 53.307,81 lordi annui, contenuta nella presente sentenza, deve ritenersi riferita esclusivamente all'esito dell'applicazione delle aliquote di rendimento previste dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 per la categoria di sottufficiale alla base di calcolo rappresentata all'ipotetico stipendio che avrebbe spettato al ricorrente qualora fosse rimasto nel ruolo di Sottufficiali fino al collocamento in congedo.

Alla luce delle argomentazioni appena svolte, l'INPS deve essere condannata alla riliquidazione della pensione del Sig. -, nei termini qui precisati, previa decurtazione delle somme già percepite con la pensione attualmente in godimento. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria - quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi - con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

La novità e la particolare complessità della questione giuridica affrontata, attestata anche dal richiamato contrasto giurisprudenziale, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione

Toscana, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal Sig. -, accertando il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico nei termini in cui in motivazione, con la contestuale condanna dell'INPS alla riliquidazione della pensione dalla decorrenza originaria, previa decurtazione delle somme già percepite con la pensione attualmente in godimento. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria – quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Spese compensate.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 maggio 2024.

IL GIUDICE

dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 11/11/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente